

REPERTORIO N° 28908

RACCOLTA N° 12856

VERBALE DI MODIFICA STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio

20 MAGGIO 2021

nel mio studio in Cagliari, Via Scano n. 44, alle ore 18,30

Avanti a me Avvocato Stefano Casti, Notaio residente in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

E' PRESENTE

SATTA ALESSIO nato a Cagliari (CA) il 4 dicembre 1971, residente in Cagliari (CA), Via Abba n. 12, ingegnere, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata:

"MEDITERRANEAN SEA AND COAST FOUNDATION" con sede in Cagliari (CA), via Piemonte n. 33, costituita con atto a mio rogito in data 8 maggio 2015 rep. n. 19413/7603 registrato a Cagliari il 12 maggio 2015 al n° 2960, con codice fiscale n° 92228880925, iscritta al n. 251 al Registro delle persone Giuridiche tenuto presso la Regione Autonoma della Sardegna.

Detto componente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora, si è riunito il Comitato dei Fondatori di detta Fondazione per discutere sull'ordine del giorno di cui in appresso, ed invita me Notaio a redigere il verbale di quanto lo stesso vorrà deliberare.

Io Notaio aderendo alla richiesta, do atto che ai termini del vigente statuto, il comitato nomina quale Presidente lo stesso componente il quale constata e mi dichiara:

- che la presente riunione è stata convocata con le modalità previste dal vigente statuto sociale;

- che ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale è presente la maggioranza dei componenti del Comitato dei Fondatori nelle persone dello stesso comparente e delle signore: Stazu Vania nata a Cagliari il giorno 8 aprile 1976, Pala Piera nata a Sassari il giorno 17 agosto 1985, Frau Francesca nata a Cagliari il 19 giugno 1981 e Usai Maria Pina nata a Ozieri il 12 aprile 1975 per decidere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

a) - adeguamento del vigente statuto al D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore) ed adozione di un nuovo testo di statuto;

- che è presente la maggioranza del consiglio di amministrazione della Fondazione in persona dei signori Satta Alessio, Stazu Vania, Pala Piera e Frau Francesca, sopra generalizzati;

- che è presente il revisore dei conti dott. Dore Andrea nato a Cagliari il 30 ottobre 1983;

- che ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto, le modifiche statutarie della Fondazione devono essere deliberate dal Comitato dei Fondatori;

- che accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Comitato dei Fondatori, è validamente costituito per deliberare sul proposto ordine del giorno.

Apertasi la discussione prende la parola il Presidente il quale illustra che a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla fondazione, di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore).

Il presidente dà atto al comitato dei fondatori che:

- la fondazione eserciterà [in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale](#) così come previsto dall'[art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#);

- ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'[art. 22 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), il patrimonio della fondazione è costituito dalla somma in denaro di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) che è stata versata all'ordine della fondazione, che in persona del presidente dichiara di aver ricevuto, con le seguenti modalità: il signor FERRO ANTONIO mediante assegno bancario non trasferibile n. 8277438496-02 emesso in data 8 maggio 2015 dal c/c n. 640048 della Intesa San Paolo di Roma; la signora STATZU VANIA mediante assegno postale vidimato non trasferibile n. 65554152428-03 emesso in data 7 maggio 2015 dalle Poste Italiane Spa; la signora USAI MARIA PINA mediante assegno circolare non trasferibile n. 51-0913597104 emesso in data 5 maggio 2015 da Che Banca! Spa; la signora PUDDU MANUELA mediante assegno circolare non trasferibile n. 51-0913681301 emesso in data 8 maggio 2015 da Che Banca! Spa; il signor SATTA ALESSIO mediante assegno circolare non trasferibile n. 3502267236-00 emesso in data 7 maggio 2015 da Intesa San Paolo Spa; la sig.ra FRAU FRANCESCA mediante bonifico postale in data 25 gennaio 2017 e 10 marzo 2017 da Poste Italiane; la sig.ra PALA PIERA mediante bonifico bancario effettuato in data 14 febbraio 2018 e 8 febbraio 2019 da Banco di Sardegna Spa, ciascuno di euro 5.000,00 all'ordine di "MEDITERRANEAN SEA AND COAST FOUNDATION".

Il presidente illustra al comitato dei fondatori che le modifiche statutarie di adeguamento al "Codice del Terzo Settore", inclusa l'assunzione della qualifica di

Ente del Terzo Settore (ETS), sarà subordinata all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che ad oggi non risulta ancora operativo.

Il Comitato dei Fondatori dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di adeguare il vigente statuto al D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore) e conseguentemente di adottare un nuovo testo di statuto composto di n. 43 (quarantatré) articoli, scritto su venticinque pagine di sette fogli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante, previa lettura datane da me notaio al comparente;

- di prendere atto che le modifiche statutarie deliberate, inclusa l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore, è subordinata all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- di delegare il Presidente a provvedere all'iscrizione della fondazione nel relativo registro e a compiere tutte le pratiche, le formalità, correzioni, aggiunte e modifiche eventualmente richieste dalle autorità competenti. Le parti chiedono l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo trattandosi di verbale di adeguamenti dello statuto al codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,25

Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico della Fondazione.

Ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016, sue modificazioni ed a tutta la normativa in materia di privacy, il comparente autorizza il notaio rogante al trattamento dei dati personali e patrimoniali anche sensibili e giudiziari contenuti nel presente atto, per darne esecuzione, per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze organizzative di studio; dichiara di aver ricevuto in precedenza di quest'atto ed in for-

ma scritta tutta l'informativa in materia di protezione dei dati personali sensibili ed autorizza il notaio stesso a comunicare i dati, anche tramite i propri collaboratori, in ragione del proprio ministero a terzi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente che dichiara di approvarlo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano occupa cinque pagine sin qui di due fogli ed è sottoscritto come per legge, alle ore diciannove e trenta minuti

FIRMATO:

ALESSIO SATTA

AVVOCATO STEFANO CASTI, NOTAIO IN CAGLIARI

ALLEGATO "A" A RACCOLTA N. 12856

STATUTO FONDAZIONE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA’, OGGETTO,

DURATA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA

DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, (il “Codice del Terzo Settore”), è corrente la fondazione di partecipazione denominata **"MEDITERRANEAN SEA AND COAST FOUNDATION – ENTE DEL TERZO SETTORE"** (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “MEDSEA ETS”, d’ora in avanti “la Fondazione”.

2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d’ora innanzi “lo Statuto”), dal Codice del Terzo Settore (d’ora innanzi CTS), dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi “Normativa Applicabile”).

3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede legale in Cagliari (CA).
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali o operativi.

ARTICOLO 3 – SCOPO

1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, rifiuta ogni attività discriminatoria e intende perseguire il bene comune attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, del Mediterraneo nonché attraverso la promozione dell'incontro, dello scambio, della collaborazione e della solidarietà tra i Paesi rivieraschi. Per fare questo, la Fondazione fissa quale proprio scopo prevalente la protezione, la conservazione e la valorizzazione degli ecosistemi marino-costieri del Mediterraneo, coerentemente al quadro comune definito dalla Convenzione di Barcellona, dalle normative e dalle Direttive dell'Unione Europea, e da tutte le altre Convenzioni, Trattati e Accordi Internazionali finalizzati alla protezione del mar Mediterraneo.

ARTICOLO 4 – OGGETTO

1. La Fondazione non persegue finalità politiche e non ha scopo di lucro.
2. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. Codice del Terzo Settore):
 - a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo, n. 42, e successive modificazioni;
 - c. attività di studio, ricerca e progettazione sui temi dello sviluppo sostenibile, della gestione ambientale, della tutela della biodiversità, dei cambiamenti climatici, e dell'economia circolare;

d. attività di formazione universitaria e post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse ambientale, economica e sociale;

e. programmi e progetti di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della sostenibilità e dell'ambiente;

g. attività di comunicazione, di sensibilizzazione e di promozione, sui temi dello sviluppo sostenibile, della gestione ambientale, della tutela della biodiversità, dei cambiamenti climatici, e dell'economia circolare, organizzando o promuovendo riunioni, convegni, seminari, nonché concedendo premi e/o borse di studio;

h. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, di cui alla lett o) del CTS;

i. acquisizione a titolo oneroso o gratuito, locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato o gestione di beni di interesse ambientale, storico-culturale e paesaggistico per la loro tutela, conservazione e valorizzazione.

ART. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie

e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo ed includono l'acquisizione di quote di partecipazione in S.r.L. ed S.p.A.

ARTICOLO 6 – VOLONTARI, LAVORATORI DIPENDENTI E

COLLABORATORI

1. La Fondazione, ai sensi della Normativa Applicabile, può avvalersi di lavoratori dipendenti, di collaboratori cui conferire incarichi professionali e di volontari.

ARTICOLO 7 – DURATA

1. La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II – PARTECIPANTI

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE DI PARTECIPANTE

1. Sono “Partecipanti” alla Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, italiane, straniere o sovra nazionali che concorrono alla costituzione della Fondazione o che, successivamente alla costituzione della Fondazione, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto.

2. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Partecipanti Fondatori;
- b) Partecipanti Ordinari.

3. La qualità di Partecipante Fondatore è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante, o altre cause previste dalla Normativa Applicabile.

4. I Partecipanti Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di

almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il Partecipante Fondatore richiedente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il Partecipante Fondatore che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante Fondatore non potrà trarre copia dei libri sociali.

ARTICOLO 9 – PARTECIPANTI FONDATORI

1. Sono Partecipanti Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione, con una quota di adesione (Quota Iniziale) pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

2. Possono divenire altresì Partecipanti Fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private, che aderiscono alla Fondazione, mediante versamento in denaro per la dotazione del patrimonio della Fondazione (Quota Iniziale), con quote non inferiori a quelle versate dai Partecipanti Fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo, e comunque determinate da uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, recante indicazione altresì delle modalità di versamento.

3. L'atto di adesione deve essere presentato all'Assemblea dei Partecipanti Fondatori che decide sulla loro ammissione.

ARTICOLO 10 – PARTECIPANTI ORDINARI

1. Sono Partecipanti Ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, le strutture pubbliche e le pubbliche amministrazioni che, condividendo le finalità

della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante una somma di denaro, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale)). Il Consiglio Direttivo può valutare se, in luogo della Quota Iniziale il Partecipante Ordinario possa partecipare mediante apporto di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica di valore equivalente a quello della Quota Iniziale fissata nel Regolamento.

2. Ogni Partecipante Ordinario può impegnarsi al versamento alla Fondazione di una Quota Annuale

3. Il Consiglio Direttivo adotta uno specifico Regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro: sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento; sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e alla Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione.

4. La qualifica di Partecipante Ordinario dura per tutto il periodo dell'anno solare per il quale la quota è stata versata.

5. I Partecipanti Ordinari non sono membri dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori e non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11 – ADESIONE ED ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI

FONDATORI E ORDINARI

1. L'atto di adesione per entrambe le categorie dei membri, Partecipanti Fondatori e Partecipanti Ordinari deve essere presentato all'Assemblea dei Fondatori.

2. L'istanza di ammissione deve contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e

dei regolamenti della Fondazione.

3. L'organo competente, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti se non vi sono impedimenti, sulla base del principio della "porta aperta" procede all'accoglimento della domanda entro 30 (trenta) giorni a seguito di apposita delibera di ammissione assunta con la maggioranza dei membri; nel caso di diniego dell'ammissione ne darà comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della decisione.

4. I componenti della Fondazione si impegnano, senza distinzione alcuna, a rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento.

ART. 12 – ESCLUSIONE, DECADENZA E RECESSO DEI

PARTECIPANTI

1. Il Consiglio Direttivo propone i casi di esclusione di membri nei confronti dei quali sia stato accertato grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri, anche morali oltre che materiali, previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi.

L'organo competente, accertati i gravi motivi, delibera sull'esclusione con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

2. Ciascun Partecipante – Fondatore o Ordinario - può, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. La perdita della qualificazione di membro comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Fondazione. Sia in caso di recesso che in caso di esclusione, il recedente perde il diritto alla restituzione della quota versata.

3. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la

prestazione alla quale si erano impegnati.

4. I Partecipanti decadono altresì dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, in presenza di gravi e accertati motivi che costituiscono un ostacolo al perdurare delle condizioni di reciproca fiducia quali, a titolo esemplificativo, comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle disposizioni di legge, mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamentari della Fondazione, mancato rispetto delle deliberazioni assembleari, condotte contrarie all' oggetto sociale della Fondazione o comunque lesive dell'interesse della stessa.

5. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

6. I Partecipanti Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti dal presente articolo, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive dell'Assemblea, in assenza di un valido motivo.

ARTICOLO 13 – IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante della Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto alla partecipazione alla Fondazione o all'attività della

Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

TITOLO III – PATRIMONIO

ARTICOLO 14 – PATRIMONIO INIZIALE E FONDO DI GESTIONE

1. Il Patrimonio della Fondazione è l'insieme dei beni e dei mezzi finanziari utili al perseguimento del suo scopo - è costituito dal Fondo di Dotazione iniziale conferito dai fondatori e dal Fondo di Gestione.

2. Il Fondo di Dotazione della Fondazione, nel rispetto a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, è costituito dalla somma complessiva di euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero), risultante dai conferimenti in denaro che i Partecipanti Fondatori della Fondazione hanno sottoscritto in misura uguale tra loro e versati secondo le seguenti modalità: il signor FERRO ANTONIO mediante assegno bancario non trasferibile n. 8277438496-02 emesso in data 8 maggio 2015 dal c/c n. 640048 della Intesa San Paolo di Roma; la signora STATZU VANIA mediante assegno postale vidimato non trasferibile n. 65554152428-03 emesso in data 7 maggio 2015 dalle Poste Italiane Spa; la signora USAI MARIA PINA mediante assegno circolare non trasferibile n. 51-0913597104 emesso in data 5 maggio 2015 da Che Banca! Spa; la signora PUDDU MANUELA mediante assegno circolare non trasferibile n. 51-0913681301 emesso in data 8 maggio 2015 da Che Banca! Spa; il signor

SATTA ALESSIO mediante assegno circolare non trasferibile n. 3502267236-00 emesso in data 7 maggio 2015 da Intesa San Paolo Spa; la sig.ra FRAU FRANCESCA mediante bonifico postale in data 25 gennaio 2017 e 10 marzo 2017 da Poste Italiane; la sig.ra PALA PIERA mediante bonifico bancario effettuato in data 14 febbraio 2018 e 8 febbraio 2019 da Banco di Sardegna Spa; ciascuno di euro 5.000,00 all'ordine di "MEDITERRANEAN SEA AND COAST FOUNDATION".

3. Tale Fondo è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti Fondatori e Ordinari o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione. E' costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione.

4. Il Fondo di Gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Partecipanti Fondatori, da Partecipanti Ordinari o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;
- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio Direttivo ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni sarà garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante, coerentemente agli obiettivi della Fondazione;
- dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di alcune delle sue finalità.

ARTICOLO 15 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
3. Qualora si renda necessario ed opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

ARTICOLO 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

1. La destinazione del patrimonio è disciplinata dall'art. 8, commi 2 e 3 del CTS.

ARTICOLO 17 – RACCOLTA FONDI

1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

ARTICOLO 18 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
- a) L'Assemblea dei Partecipanti Fondatori (d'ora innanzi, "l'Assemblea");
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "il Presidente") ed il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "il Vice-Presidente");
 - d) Il Segretario del Consiglio Direttivo;
 - e) Il Tesoriere;
 - f) L'Organo di Controllo;
 - g) Il Revisore Legale.
2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI FONDATORI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i Partecipanti Fondatori, nominati

inizialmente in sede di atto costitutivo e, successivamente, con deliberazione presa a maggioranza qualificata dalla medesima Assemblea.

3. Ogni Partecipante Fondatore ha diritto ad intervenire nell'Assemblea.

4. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

5. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ARTICOLO 20 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce, in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;

b) nomina il Presidente, il Vice-Presidente dell'Assemblea e ne dispone la revoca;

c) nomina il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo, eletti tra i Fondatori e ne dispone la revoca;

d) nomina il Segretario su proposta del Consiglio Direttivo e ne dispone la revoca;

e) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

f) nomina il Revisore legale dei Conti e ne dispone la revoca;

g) approva il bilancio di esercizio;

h) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

i) approva i regolamenti la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione (in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea);

j) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

l) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 21 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è convocata a cura del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, tramite comunicazione mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, che dovrà essere ricevuta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione e alla quale dovrà seguire conferma di lettura. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea, salvo ratifica da parte dell’Assemblea nella sua prima riunione immediatamente successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro 7 (sette) giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal Vice-Presidente o da un soggetto designato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

4. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto detto deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) In prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Fondatori;

b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti Fondatori che vi intervengano. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissati per la prima convocazione.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti Fondatori che siano iscritti al Libro dei Partecipanti Fondatori da almeno 3 (tre) mesi.

3. Ogni partecipante ha diritto a un voto. Il partecipante può delegare, in forma scritta, il proprio voto a un altro fondatore o a un suo rappresentante. Nessuno può esprimere più di un voto delegato.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione, nonché quelle relative alle modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti.

5. Le dichiarazioni di non partecipazione al voto o di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

6. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

7. L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi,

contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti.

8. I verbali dell'Assemblea sono sottoscritti con firma autografa. Ove ciò non sia possibile, essi si intendono validamente sottoscritti con firma digitale ovvero con firma scansionata accompagnata da valido documento di riconoscimento del Partecipante.

ARTICOLO 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

ARTICOLO 24 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a ad un massimo di sette Partecipanti Fondatori e viene nominato per cinque esercizi sociali.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e dagli eventuali altri membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori.

3. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante Fondatore.

4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Non può essere nominato alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, professionalità e indipendenza.

6. Per ciascuno dei componenti del Consiglio, al momento della nomina, vengono previsti precisi incarichi svolti nell'ambito delle attività della Fondazione.

7. I Consiglieri devono testimoniare per iscritto con una dichiarazione sull'onore, all'atto di accettazione della carica, la condivisione dei valori statutari che costituiscono la finalità della Fondazione, e inoltre il loro impegno a non contraddire tali valori nel loro comportamento personale e professionale.

ARTICOLO 25 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:

a) gestisce la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

b) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione,

c) approva la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) svolge le funzioni di organo garante della trasparenza e correttezza delle attività della Fondazione, nonché della loro efficacia e coerenza rispetto allo scopo statutario;

e) determina gli incarichi ai Partecipanti Fondatori per incarichi forniti alla Fondazione;

f) delibera sull'ammissione e sull'esclusione di nuovi Partecipanti Ordinari;

g) nomina i dipendenti e i collaboratori della Fondazione;

h) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

ARTICOLO 26 - GRATUITA' DELL'INCARICO

1. Dalla nomina di Consigliere, a Presidente, a Vice-Presidente, a Segretario,

a Tesoriere, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 27 - DURATA DELLA CARICA

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

4. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

5. La carica di Consigliere è rinnovabile.

ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

2. È convocato a cura del Presidente mediante comunicazione spedita mediante posta elettronica che dovrà essere ricevuta almeno otto giorni prima della riunione e alla quale dovrà seguire conferma di lettura. In caso di urgenza

può essere convocato con le stesse modalità tre giorni prima della riunione. La comunicazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio si considera validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

4. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per video o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 29 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

2. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti da uno dei membri presenti nominato dal Presidente.

3. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritti con firma autografa. Ove ciò non sia possibile, essi si intendono validamente sottoscritti con firma digitale ovvero con firma scansionata accompagnata da valido documento di riconoscimento del Consigliere.

ARTICOLO 30 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

SEZIONE III – PRESIDENTE, VICE – PRESIDENTE, SEGRETARIO,

TESORIERE

ARTICOLO 31 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato per n° 5 (cinque) esercizi sociali. Il suo mandato è rinnovabile.

È compito del Presidente vigilare sul rispetto e sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa della Fondazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, assume le decisioni necessarie per l'organizzazione, il personale e il buon andamento delle attività della Fondazione.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. In caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza degli organi dallo stesso presieduti, illustrandone i contenuti e motivandone le ragioni alla riunione successiva;

- vigila sull'applicazione dello Statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari Organi;

- predispone le linee generali dell'atto di indirizzo della Fondazione e ne definisce i relativi obiettivi e programmi, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

- propone al Consiglio Direttivo, l'adozione dei Regolamenti di organizzazione e amministrativo-contabile;

- adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio Direttivo li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione;

- cura lo sviluppo della Fondazione, ne delinea e ne propone al Consiglio Direttivo, la sua organizzazione interna, l'istituzione di sedi distaccate, la stipula

di convenzioni e l'instaurazione di rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private.

2. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega le sue funzioni, per un tempo limitato e definito al Vice-Presidente. Il Presidente può conferire anche a terzi procure *ad negotia* e/o alle liti.

ARTICOLO 32 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione della Fondazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

3. Il Segretario cura la tenuta dei Libri verbali dell'Assemblea e dei Libri verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 33 - IL TESORIERE

Il Tesoriere, quale membro del Consiglio d'Amministrazione, spettano i compiti della gestione contabile e patrimoniale della Fondazione e la responsabilità della gestione economico-finanziaria provvedendo a introitare tutte le somme derivanti alla Fondazione in ragione della sua attività; ha il compito di predisporre la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo; tiene l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione.

L'incarico dura 5 (cinque) anni, ed è rinnovabile.

SEZIONE IV – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 34 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

MONOCRATICO

1. L'Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c.

2. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

4. Il Controllore Unico è rieleggibile.

ARTICOLO 35 COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo:

a) Vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) Vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

f) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

La responsabilità dell'Organo di controllo è disciplinata dall'art. 28 CTS.

ARTICOLO 36 – ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE

LEGALE

1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei revisori legali.

2. La responsabilità del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 37 - ESERCIZI

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 38 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore.

3. Qualora ricorrano particolari condizioni, il bilancio di esercizio potrà essere approvato dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori entro il termine straordinario di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e dunque entro il 30 giugno. Delle ragioni di tale dilazione dovrà essere data motivazione all'interno della relazione sulla gestione che accompagna il bilancio.

4. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto il bilancio sociale, redatto e pubblicato secondo quanto disposto dalla Normativa Applicabile, ed in particolare dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

5. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il

miglioramento della sua attività.

ARTICOLO 39 - SCRITTURE CONTABILI

1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 40 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee dei Partecipanti Fondatori;

b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Tali Libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati dai Partecipanti Fondatori, da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo (o Controllore Unico).

3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 41 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, CTS e fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - NORME FINALI

ARTICOLO 42 - CONTROVERSIE

1. In caso di controversia, la competenza sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti o in difetto dal Presidente del Tribunale

di Cagliari, su istanza della parte più diligente, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

ARTICOLO 43 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in materia di Fondazione, le disposizioni del CTS nonché le altre norme nazionali e comunitarie in materia.

FIRMATO:

ALESSIO SATTA

AVVOCATO STEFANO CASTI, NOTAIO IN CAGLIARI

Io sottoscritto, Avv. Stefano Casti, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, certifico, che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso di legge.